

Quesito della Commissione di Diritto e Processo Amministrativo **Parere 25 maggio 2026**

La Commissione di Diritto e Processo Amministrativo del Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 1 dicembre 2025, ha formulato quesito in merito alla portata applicativa dell'art. 4, comma 2, Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, alla luce delle disposizioni previste dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento la determinazione del compenso minimo dovuto agli avvocati a seguito dello svolgimento della propria prestazione professionale.

In particolare, chiede di sapere se *“in riferimento alle prestazioni professionali rese dal difensore a beneficio di un cliente contro più soggetti e poste in essere dopo la data del 23 ottobre 2023, l'aumento del 30 % del compenso spettante all'avvocato sancito ai sensi dell'art. 4, comma 2, D. M. 10 marzo 2014, n. 55 possa integrare i parametri di compenso minimo stabiliti dalla L. 21 aprile 2023, n. 49, arrivando dunque ad annoverare all'interno del perimetro del minimo tariffario previsto dalla legge anche l'ulteriore 30% del compenso nei casi di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con conseguenziale nullità delle eventuali pattuizioni di segno contrario”*.

La risposta è resa nei termini che seguono.

In primo luogo, l'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 prevede che, quando in una causa l'avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico possa essere aumentato del 30% per ciascun soggetto oltre il primo, entro i limiti stabiliti dalla disposizione. Tale previsione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il difensore assista un solo soggetto contro una pluralità di parti. La ratio della norma è chiaramente individuabile nell'esigenza di tenere conto dell'incremento della complessità dell'attività difensiva derivante dal maggiore numero di soggetti processuali coinvolti nel giudizio. La giurisprudenza ha chiarito che, ricorrendone i presupposti, la maggiorazione ha natura obbligatoria, a seguito della soppressione dell'inciso «di regola» ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 147/2022, applicabile alle prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del citato decreto.

In secondo luogo, la disciplina dell'equo compenso dettata dalla L. 21 aprile 2023, n. 49 presenta un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività *“svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro”* (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese *“in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”*, precisando che la legge, invece, non si applica *“alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione”* (art. 2, comma 3).

Pertanto, al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla predetta legge, che è legge speciale e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall'articolo 13 della legge n. 247/12.

La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri *“indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni”*, precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nessun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso.

Anche la disposizione da ultimo introdotta nel Codice deontologico – all'articolo 25-bis – fa riferimento unicamente alle violazioni della legislazione in materia di equo compenso e, dunque, la sua applicazione non si estende ad ambiti di esercizio della professione diversi da quelli a cui si applica la legge n. 49/2023.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, per le prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del D.M. n. 147/2022, l'aumento del 30% del compenso previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nel caso di assistenza prestata a favore di un solo soggetto contro più parti, possa integrare una causa di nullità di eventuali pattuizioni difformi esclusivamente qualora la prestazione professionale rientri nell'ambito di applicazione soggettivo della L. 21 aprile 2023, n. 49. Diversamente, al di fuori di tale ambito, resta ferma la validità delle pattuizioni liberamente concordate tra le parti.

Quesito n. 271, COA di Padova

Parere 25 maggio 2026

Il COA di Padova chiede di sapere se sia possibile mantenere l'iscrizione all'Albo anche dopo la chiusura della partita IVA o se vi siano delle condizioni particolari che devono essere rispettate.

Come ritenuto da ultimo nel parere n. 13/2026, il possesso di partita IVA non è condizione esplicitamente prevista dall'articolo 17 della legge n. 247/12 ai fini dell'iscrizione nell'Albo degli avvocati. Esso rileva, piuttosto, quale potenziale indicatore del carattere effettivo dell'esercizio della professione (articolo 2, comma 1, lettera a) del d.m. n. 47/2016) e si lega, sul piano deontologico, al rispetto del dovere di adempimento fiscale di cui all'articolo 16 del Codice deontologico forense.

Pertanto, fermo restando quanto precede, la chiusura della partita IVA non incide sulla permanenza dell'iscrizione nell'Albo.

Quesito n. 274, COA di Tempio Pausania

Parere 25 maggio 2026

Il COA di Tempio Pausania chiede di sapere se un consulente del lavoro, già avvocato pensionato e prossimo alla pensione ENPAEL, che intende continuare l'attività

professionale di consulente del lavoro come pensionato, può costituire un'associazione multidisciplinare con un avvocato per l'esercizio congiunto delle rispettive attività professionali e, in caso affermativo, quale forma giuridica è richiesta per la costituzione di tale associazione.

La risposta è resa nei termini seguenti.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 247/12, "allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia". Con decreto del ministro della Giustizia n. 23 del 4 febbraio 2016 sono state individuate le suddette categorie di professionisti e tra di esse figurano anche i consulenti del lavoro.

Pertanto, non sussistono ostacoli di carattere normativo per la costituzione di una associazione multidisciplinare tra un avvocato e un consulente del lavoro, purché – beninteso – entrambi siano abilitati e nelle condizioni di esercitare la professione. Le modalità di costituzione dell'associazione sono quelle ordinarie, previste dall'articolo 4 della legge n. 247/12.

Quesito n. 275, COA di Nola

Parere

Il COA di Nola formula quesito in merito alla sussistenza o meno di ragioni di incompatibilità tra l'espletamento dell'attività amministrativa di liquidazione delle spese legali dei provvedimenti giudiziari e di rimborso del contributo unificato versato dalle controparti vittoriose nei giudizi in cui sia risultata soccombente un'Azienda Sanitaria Locale e il ruolo di Dirigente avvocato dell'Ufficio legale del medesimo Ente.

La risposta è resa nei termini seguenti.

Ai sensi dell'articolo 23 della legge professionale, l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici è vincolata all'adibizione dell'avvocato, in condizioni di piena indipendenza ed autonomia, alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente. Di conseguenza, resta di regola esclusa qualunque commistione tra svolgimento dell'attività professionale e svolgimento di attività di gestione amministrativa (cfr. ex multis, da ultimo, il parere n. 30/2023).

Nel caso di specie, l'attività di cui al quesito appare – almeno in parte - inscindibilmente legata all'esercizio di attività professionale. Infatti, almeno per quel che riguarda la quantificazione definitiva delle somme dovute alla controparte tale attività corrisponde a quella che svolge ordinariamente anche l'avvocato del libero foro. Lo stesso non è a dirsi, evidentemente, per le attività di mera esecuzione del pagamento che, come tali, hanno natura amministrativa e quindi non possono essere esercitate dall'avvocato dipendente dell'ente. Ne consegue che, fermo restando il quadro generale che precede e nei limiti enunciati, l'attività di cui al quesito possa ritenersi compatibile.

Quesito n. 276, COA di Ferrara
Parere 25 maggio 2026

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara chiede di sapere se il contributo unificato dovuto per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione nelle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego sia dovuto solo nella misura indicata dall'art. 13 comma 1 lettere a) - g) comma 1 DPR 115/2002 o se sia anch'esso soggetto al raddoppiamento previsto nell'art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002.

Il quesito, pur attenendo a materia fiscale e dunque diversa dall'ordinamento e dalla deontologia forense, riguarda profili direttamente incidenti sulle condizioni di esercizio della professione di avvocato e può essere dunque ritenuto ammissibile alla luce di quanto previsto alla lettera d) della comunicazione inviata ai COA il 25 maggio 2023.

La risposta è resa nei termini seguenti, fermo restando che si tratta di mere indicazioni interpretative relative a materia estranea agli ambiti sui quali il Consiglio Nazionale Forense può intervenire (e cioè ordinamento e deontologia forense).

L'articolo 13, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 115/2002 include tra i procedimenti per i quali è dovuto il pagamento del contributo unificato – determinando lo stesso nella misura di euro 43 – anche le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis.

Tale ultima disposizione prevede che “nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1”.

Da tale disposizione discende quindi che:

- a) nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), salvo che l'interessato si trovi nelle condizioni reddituali previste dall'articolo 9, comma 1-bis (in tal caso, infatti, il contributo unificato non è dovuto);
- b) nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 3, il quale dispone che – per tali procedimenti – il contributo è ridotto della metà, sempre che non ricorrano le condizioni reddituali previste dall'articolo 9, comma 1-bis (in tal caso, infatti, il contributo unificato non è dovuto);
- c) per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1. Nel caso dei processi dinanzi alla Corte di cassazione quindi: c1) non si applica la deroga prevista dall'articolo 9, comma 1-bis (e si applicano cioè le regole

ordinarie sulla capacità reddituale di cui all'articolo 76) e c2) il contributo è dovuto secondo gli ordinari scaglioni di valore di cui all'articolo 13, comma 1. Da ciò dovrebbe discendere tuttavia, a rigore, che per effetto dell'ultimo inciso dell'articolo 9, comma 1-*bis* ai processi dinanzi alla Corte di cassazione *non si applichi* la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1-*bis* che, come anticipato, prevede il raddoppio del contributo unificato.

Quesito n. 277, COA di Latina
Parere 25 maggio 2026

Il COA di Latina chiede di sapere:

- a) se il termine massimo di cinque anni per l'esercizio del patrocinio sostitutivo, previsto dall'art. 41, comma 12, della L. 247/2012, tenuto conto che tale termine decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro e che la relativa richiesta di abilitazione può essere presentata dal praticante anche in un momento successivo al compimento dei primi sei mesi di tirocinio, possa estendersi oltre il termine di sei anni dall'inizio della pratica forense, termine ultimo per la richiesta del certificato di compiuta pratica ai sensi dell'art. 17, comma 10, lettera b) della medesima legge;*
- b) se, a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA deve avviare il procedimento di cancellazione del praticante non abilitato al patrocinio sostitutivo oppure deve essere comunque mantenuta l'iscrizione per tutto il tempo in cui il praticante potrebbe chiedere al COA l'abilitazione a poter esercitare l'attività professionale in sostituzione del dominus.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'articolo 17, comma 10, lettera b) della legge n. 247/12 prescrive che la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo viene deliberata "dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo."

Indipendentemente dall'interpretazione dei precedenti pareri di questo Consiglio, resi tutti su fattispecie con tratti di specificità, si rileva quanto segue.

Dal disposto dell'articolo 17, comma 10, lett. b) della legge professionale, discende che:

- a) il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'iscrizione nel registro del tirocinio;
- b) una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, l'iscrizione può permanere se non sono ancora trascorsi i cinque anni di abilitazione al patrocinio sostitutivo, anche ove essi eccedano il sessennio. Detto sessennio, infatti, rileva unicamente ai fini della possibilità di chiedere il certificato di compiuto tirocinio e non individua un termine massimo di iscrizione nel registro dei praticanti fermo restando che – ove non sia richiesto, nel sessennio, il certificato di compiuto tirocinio – il periodo di pratica resterà svolto *inutiliter*.

Quesito n. 278, COA di Pisa
Parere 25 maggio 2026

Il COA di Pisa formula un quesito in merito all'iscrizione nel registro dei praticanti di chi abbia già svolto un tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del d.l. n. 69/2013 ovvero che abbia frequentato con esito positivo una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Ai fini della risposta al quesito, si rinvia alle Linee guida inviate ai COA in data 4 giugno 2024.

Quesito n. 280, COA di Vicenza
Parere 25 maggio 2026

Il COA di Vicenza formula un quesito in merito al periodo di conservazione della documentazione cartacea da parte dell'Ordine. Nello specifico dei documenti relativi all'attività di opinamento parcelle, alle istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, alle questioni disciplinari, alla Cassa di Previdenza ed Assistenza, alla formazione (ad es. accreditamento eventi), alle istanze di ammissione presentate all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC), alle attività dello Sportello del Cittadino e ai documenti di elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine (ad es. schede elettorali/verbali..).

Come ritenuto nel parere n. 48/2024 in merito alla disciplina applicabile alla gestione archivistica dei COA, "non si può che rinviare, per quanto concerne la documentazione assoggettata a tale regime, alle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 24/2004 (codice dei beni culturali). Per la documentazione non assoggettabile al regime di cui al codice, occorre comunque considerare – anche alla luce dell'elencazione esemplificativa contenuta nel quesito – il perdurante interesse alla conservazione della documentazione direttamente riguardante la posizione di singoli iscritti, che permane quantomeno sino a quando permanga l'iscrizione."

Quesito n. 281, COA di Ferrara
Parere 25 maggio 2026

Il COA di Ferrara formula quesito in merito alla compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'attività di massaggiatore olistico, precisando che tale attività è riconducibile a quella di una professione "non organizzata in ordini o collegi" ai sensi della legge n. 4/2013 e che, secondo quanto dichiarato dall'interessato, l'attività verrebbe svolta in forma occasionale e senza carattere di sistematicità, continuità od organizzazione aziendale, con redditi contenuti e tali da non configurare una autonoma "abitudine professionale" e, infine, con modalità idonee a preservare il decoro e la dignità della professione forense.

La risposta è resa nei termini seguenti.

Come già ritenuto nei pareri nn. 41/2024 e 36/2017, l'esercizio di attività riconducibili all'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 non è, di per sé, incompatibile con l'esercizio della professione forense, dal momento che non configura l'iscrizione in Albo professionale.

Tuttavia, deve essere valutato con attenzione se le concrete caratteristiche dell'attività esercitata e delle forme e dei modi del suo esercizio possano configurare incompatibilità ai sensi dell'articolo 18 della legge professionale, con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera a), a mente della quale l'esercizio della professione forense è incompatibile "con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio" e con quanto previsto dalla lettera b), a mente della quale essa è incompatibile "con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui".

Valuti il COA, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, se nel caso di specie possa ravvisarsi una ipotesi di incompatibilità ai sensi delle disposizioni richiamate.

Quesito n. 282, COA di Milano

Parere 25 maggio 2026

Il COA di Milano formula quesito in merito all'applicabilità della causa di incompatibilità di cui all'articolo 18, lettera b) della legge n. 247/2012 (attività di impresa commerciale) a coloro che affittino più di due immobili secondo il regime della locazione breve.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2017 assoggetta a regime fiscale agevolato coloro che affittino immobili, per periodi non superiori a 30 giorni, "al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa". L'articolo 1, comma 595 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – come modificato dall'articolo 1, comma 17 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – dispone che tale regime fiscale agevolato è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta e che negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, la predetta attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Ne consegue che, in tal caso, opera la causa di incompatibilità di cui all'articolo 18, lettera b) della legge n. 247/12.

Quesito n. 283, COA di Torino

Parere 25 maggio 2026

Il COA di Torino chiede di sapere se i praticanti, trascorsi sei anni dall'iscrizione al relativo Registro, ove non abbiano superato l'esame di abilitazione, debbano essere cancellati e sulla procedura che debba adottare il COA.

Onde rispondere al quesito, è sufficiente richiamare il disposto dell'articolo 17, comma 10, lettera b) della legge n. 247/12.

Da tale disposizione discende che:

- a) il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'iscrizione nel registro del tirocinio;
- b) una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, l'iscrizione può permanere se non sono ancora trascorsi i cinque anni di abilitazione al patrocinio sostitutivo, anche ove essi eccedano il sessennio. Detto sessennio, infatti, rileva unicamente ai fini della possibilità di chiedere il certificato di compiuto tirocinio e non individua un termine massimo di iscrizione nel registro dei praticanti fermo restando che – ove non sia richiesto, nel sessennio, il certificato di compiuto tirocinio – il periodo di pratica resterà svolto *inutiliter*.

Quesito n. 285, COA di Velletri
Parere 25 maggio 2026

Il COA di Velletri chiede di sapere se all'avvocato straniero sia richiesta la prestazione dell'impegno solenne di cui all'articolo 8 della legge professionale forense e se, in caso di risposta affermativa, l'impegno debba essere prestato al momento dell'iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti ovvero al momento della successiva integrazione nell'Albo.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge professionale, la prestazione dell'impegno solenne è condizione per l'esercizio della professione di avvocato.

Con riferimento alla prestazione dell'impegno solenne da parte dell'avvocato straniero, resta fermo quanto già ritenuto con il parere n. 34/2016, a mente del quale:

“La previsione dell'impegno solenne di cui all'art. 8 della Legge n. 247/2012, secondo la formula “osservare con lealtà onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”, pur attenuata nell'affermazione dei principi rispetto a quella dettata dal precedente ordinamento della professione forense (basti pensare al giuramento di agire “nel superiore interesse della Nazione”), non sembra destinata agli avvocati stranieri e appare riservata a chi intenda esercitare la professione forense nella qualità di iscritto ad un Albo italiano, come avvocato italiano. Tale condizione ricorre per l'avvocato straniero iscritto ad un albo di altro Stato membro della Unione Europea quando egli ritenga di chiedere l'integrazione in un Albo di Avvocati tenuto da un Consiglio dell'Ordine italiano: in quella sede e non prima dovrà dunque essere assunto l'impegno solenne (nello stesso senso, ma con riferimento alla previgente ipotesi del giuramento, cfr. Comm. Cons. CNF, parere n. 98/2011).”.

Nessun rilievo ha, in materia, la sentenza n. 167/2005, richiamata nel quesito la quale, per un verso, è stata resa con riguardo al previgente regime del giuramento e, per l'altro, non escludeva – e anzi confermava – la necessità della prestazione del giuramento da parte dell'avvocato straniero al momento dell'integrazione.

Quesito n. 286, COA di Genova
Parere 25 maggio 2026

Il COA di Genova chiede di sapere se una studentessa in Giurisprudenza possa svolgere parte del tirocinio per l'accesso alla professione, eventualmente già nel semestre anteriore alla laurea e poi anche successivamente, utilizzando però il periodo di tirocinio presso uno studio legale degli Stati Uniti cui potrebbe accedere nell'ambito di un programma di scambio universitario tra l'Università di Genova e la Loyola Marymount University.

Onde rispondere al quesito posto, vengono in rilievo le lettere c) e d) del comma 6 dell'articolo 41. Da un lato, infatti, la lettera c) prevede la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio all'estero, ma solo "in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione"; d'altro canto, la lettera d) prevede che l'anticipazione di un semestre di tirocinio nel corso degli studi universitari avvenga nel quadro della previsione di cui all'articolo 40, e dunque secondo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra ordini territoriali e università nell'ambito della convenzione quadro tra CNF e Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza.

La lettura combinata delle due disposizioni è sufficiente per escludere la possibilità di svolgere il tirocinio o parti di esso, prima o dopo la laurea, al di fuori dell'UE. A ciò si aggiunga che la predetta convenzione quadro – stipulata il 24 febbraio 2017 – è molto chiara nel prevedere, tra l'altro, che in caso di anticipazione del tirocinio deve essere assicurata, oltre alla proficua prosecuzione del corso di studi, anche l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana.

Quesito n. 288, COA di Brindisi
Parere 25 maggio 2026

Il COA di Brindisi formula quesito in materia di attività dell'avvocato dipendente di ente pubblico (nella fattispecie, un Comune), chiedendo di sapere – in particolare – se, in virtù di regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del settore affari legali del Comune, l'attribuzione al dirigente dell'Avvocatura comunale di funzioni amministrative e gestionali ulteriori rispetto all'attività di assistenza, consulenza e difesa dell'Ente, ove comportanti esercizio di potestà amministrativa autonoma o responsabilità gestionali estranee all'attività professionale forense, risulti o meno compatibile con il regime di iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ai sensi degli artt. 19 e 23 della Legge 247/2012.

Ai sensi dell'articolo 23 della legge professionale, l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici è vincolata all'adibizione dell'avvocato, in condizioni di piena indipendenza ed autonomia, alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente. Di conseguenza, resta di regola esclusa qualunque commistione tra svolgimento dell'attività professionale e svolgimento di attività di gestione amministrativa (cfr. ex multis,

da ultimo, il parere n. 30/2023 nonché, in giurisprudenza, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 24 settembre 2025).

Quesito n. 289, COA di Venezia
Parere 25 maggio 2026

Il COA di Venezia chiede di sapere “se un professore di diritto canonico che ha esercitato per oltre un quinquennio presso una università dello Stato Città del Vaticano, possa essere iscritto all’albo ai sensi dell’art. 2, c. III lett. b L.P.”. In particolare, il COA rimettente chiede di sapere se la fattispecie di cui al quesito – specie in relazione all’equipollenza del titolo rilasciato dall’Università straniera di cui trattasi – consenta di superare il consolidato orientamento negativo del Consiglio nazionale in sede consultiva.

Come correttamente ricordato dal COA rimettente, ai fini dell’iscrizione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 247/12 è necessario aver insegnato materie giuridiche per un quinquennio presso università italiane. Pertanto, come ritenuto da ultimo nel parere n. 11/2021, deve ritenersi escluso l’insegnamento presso università straniere. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento. Infatti, ai fini della predetta iscrizione di diritto rileva non solo la conoscenza del diritto italiano – che si presume in chi insegni materie giuridiche nelle università italiane – ma anche la specifica modalità di reclutamento dei professori universitari negli atenei italiani mediante pubblico concorso, a nulla invece rilevando che il titolo rilasciato dall’università straniera sia equipollente rispetto al titolo italiano.

Quesito n. 290, CDD di Napoli
Parere 25 maggio 2026

Il CDD di Napoli formula quesito in merito agli effetti delle dimissioni di un componente dalla carica. Chiede di sapere, in particolare, se le dimissioni, una volta pervenute e protocollate, siano revocabili, quale sia il momento di produzione dei loro effetti e se sia necessaria una presa d’atto formale da parte del Consiglio e se sia possibile reintegrare il componente in caso di revoca delle dimissioni prima della surroga. Chiede infine di conoscere “eventuali misure transitorie per garantire la continuità funzionale del CDD”.

La risposta è resa nei termini seguenti.

Sul punto, anzitutto, va richiamata la giurisprudenza domestica del CNF, secondo cui:

“Le dimissioni da componente di un ente forense (nella specie, Consiglio dell’Ordine) costituiscono atto unilaterale e recettizio:

unilaterale e dunque non bisognevoli di accettazione, in quanto nessuno dovrebbe essere costretto a rimanere nella titolarità di una carica contro la propria inequivocabile volontà, di talché l’ordinamento non subordinerebbe la produzione degli effetti delle dimissioni alla eventuale accettazione o presa d’atto delle medesime;

recettizio, perché gli effetti tipici delle dimissioni e cioè la cessazione dalla carica, si verificherebbero allorquando la manifestazione di volontà proveniente dall'avente diritto esce dalla disponibilità della sfera giuridica di questi e diviene nota ai destinatari.

In conseguenza, l'atto si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario e non necessita di accettazione esplicita, sicché – per un verso – le dimissioni non possono essere revocate nel momento in cui abbiano prodotto il loro effetto e – per altro verso – la produzione dell'effetto medesimo non è nella disponibilità del destinatario.” ([Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Corona, rel. Galletti\), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023](#)).

Dalla sentenza richiamata si evince dunque che le dimissioni da componente di un organo forense sono atto unilaterale e recettizio, che la presa d'atto da parte del Consiglio, quando prevista (come, nel caso del COA, dall'articolo 16 della legge n. 113/2017), rappresenta un dato meramente formale, irrilevante al fine della produzione degli effetti giuridici e che le dimissioni, quando il loro effetto si sia perfezionato con la ricezione, non sono più revocabili. Quanto alle misure volte a garantire la continuità del Consiglio, non si può che rinviare a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento CNF n. 1/2014 in materia di surroga.

Quesito n. 292, COA di Busto Arsizio

Parere 25 maggio 2026

Il COA di Busto Arsizio chiede di sapere se sia possibile iscrivere una società tra Avvocati quando l'avvocato sia uno solo mentre l'altro socio svolga una diversa professione. Secondo il COA rimettente, infatti, l'uso del plurale ("tra Avvocati") lascia intendere che i soci avvocati debbano essere quanto meno due e non uno solo, al fine di evitare il rischio di trarre in inganno la clientela.

Come noto, l'articolo 4-bis della legge professionale consente la costituzione di società "tra avvocati" alle quali partecipino, accanto a soci avvocati, anche soci non avvocati, purché restino rispettate le condizioni prescritte dalla medesima disposizione.

Nel caso di specie, il problema sorgerebbe – ad avviso del COA rimettente – dal momento che, pur nel quadro di una (ammissibile) composizione mista della società, l'avvocato sarebbe solo uno (e uno, parimenti, il socio non avvocato).

Può soccorrere, ai fini della risposta al quesito, quanto ritenuto nei pareri 4/2023, 19/2021 e 17/2021 in merito all'ammissibilità della costituzione della società tra avvocati secondo il tipo della s.r.l. unipersonale.

In tale occasione, nell'affermare che "l'unipersonalità non è inibita alle STA laddove siano rispettate le altre prescrizioni espressamente indicate al citato art. 4-bis" e che "pertanto, una simile società può ben essere iscritta nella Sezione delle Società tra Avvocati", si è altresì precisato che "la denominazione "Società tra Avvocati" (al plurale) ovvero il richiamo letterale alle persone dei "soci" non hanno carattere precettivo; ed infatti, l'art. 4-bis, per un verso, permette l'esercizio della professione forense con gli schemi societari tipizzati (compreso il tipo s.p.a. ed s.r.l.) e, per altro verso, non prescrive un divieto di unipersonalità,

di modo che manca una esplicita deroga alla disciplina tipica delle s.p.a. ed s.r.l., ove, come innanzi detto, la società unipersonale è permessa” sicché “le declinazioni al plurale presenti nella norma, quindi, non contrastano con la potenziale unipersonalità della STA (beninteso, se costituita in forma di s.p.a. o di s.r.l.) e vanno lette come riferite alle ipotesi in cui i soci siano più d’uno, visto che anche la società unipersonale può comunque divenire pluripersonale” (così, in particolare, il parere 19/2021).

Tali principi possono utilmente essere applicati anche alla fattispecie dedotta nel quesito, ferma restando – beninteso – l’inderogabilità dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dall’articolo 4-bis della legge professionale per la valida costituzione e iscrizione della società tra avvocati.

Quesito n. 294, COA di Genova

Parere 25 maggio 2026

Il COA di Genova chiede di sapere se sia ammissibile una convenzione predisposta da un committente tra quelli indicati nella Legge n° 49/2023 in cui sia previsto che il professionista si impegni alla “formulazione per ciascun incarico, di un preventivo conforme alla normativa sull’Equo Compenso (Legge n. 49/2023) e, se avvocato, ai parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 così come aggiornato”.

Il quesito è inammissibile in quanto, unitamente al medesimo, è pervenuta dal COA di Genova una nota a firma del soggetto interessato. Come comunicato ai COA in data 11 ottobre 2023, infatti, “le richieste devono essere formulate in modo generale ed astratto e limitarsi all’enunciazione del quesito di diritto, senza diffondersi sui caratteri della fattispecie sostanziale da cui trae origine. Deve essere, pertanto, evitato l’inoltro al Consiglio Nazionale Forense di istanze pervenute dagli iscritti e da questi firmate o di istanze nelle quali i nomi degli interessati sono espressamente richiamati. I quesiti non debbono recare elementi che consentano l’individuazione degli interessati, pur non recandone il nome. In questi casi, si raccomanda vivamente che sia il Consiglio dell’Ordine a trarre – dalla fattispecie concretamente sottoposta al proprio esame – il quesito di carattere generale e astratto che intende porre all’attenzione del Consiglio Nazionale Forense, in spirito di leale collaborazione”.